

Approvazione della revisione del Piano regolatore del Comune di Cevio – Caveragno zona paese

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

visto quanto precede, su proposta del Dipartimento del territorio;
risolve:

1. Approvazione della revisione del PR
È approvato il Piano regolatore di Cevio Sezione Caveragno comparto paese composta dai seguenti atti:
 - a) Relazione di pianificazione (maggio 2013)
 - b) Norme di attuazione (maggio 2013)
 - c) Piano delle zone (1:2000, aprile 2012)
 - d) Piano del paesaggio (1:2000 / 1:1'000, aprile 2012)
 - e) Piano del traffico / Piano delle AP-EP (1:2000, aprile 2012)
 - f) Piano tecnologico (1:2000, aprile 2012)
 - g) Compendio dello stato delle urbanizzazioni (1:2000, aprile 2012)
 - h) Inventario edifici situati fuori delle zone edificabili / zona paese
2. Decisioni, modifiche d'ufficio e richiesta di adozione di varianti
 - a) Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 7.1 della presente risoluzione.
 - b) È sospesa la decisione sulla misura indicata al capitolo 7.2 della presente risoluzione.
3. Compenso agricolo
Al Comune di Cevio è imposto il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo
ai sensi della LTAgr di fr. 16 177.-. Tale importo sarà addebitato sul conto Stato / Comune a favore della voce di bilancio 851.201.062 «Deposito per acquisto aree agricole» scaduto il termine di 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. A norma dell'art. 4 RLTAgr il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione di imposizione.
4. Decisione sul ricorso
Il ricorso è deciso come indicato in calce ai rispettivi considerandi.

5. Pubblicazione e notificazione

5.1 La presente risoluzione:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Cevio ed al ricorrente.

5.2 La presente risoluzione è pubblicata dal Municipio, al più presto e non oltre i 30 giorni dalla sua intimazione, per un periodo di 30 giorni e previo annuncio all'albo comunale, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone a norma dell'art. 27 cpv. 2 Lst e 36 cpv. 3 RLst.

6. Rimedi di diritto

6.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
- b) entro il termine della pubblicazione di cui al dispositivo n. 5.2 negli altri casi.

6.2 Il ricorso è da presentare in 3 copie.

6.3 Sono legittimati a ricorrere il Comune, il già ricorrente per gli stessi motivi, e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

Bellinzona, 18 marzo 2015

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **M. Bertoli**
Il Cancelliere, **G. Gianella**